

COMUNE DI MINORI



STATUTO COMUNALE

(approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 10.04.2014)



SOMMARIO

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Definizione e funzioni Art. 2 - Valori e principi ispiratori Art. 3 - Territorio e sede Art. 4 - Stemma e Gonfalone del Comune Art. 5 - Autonomia TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI (Consiglio – Sindaco - Giunta) <u>Capo I - Consiglio comunale</u> Art. 6 - Competenze del Consiglio Art. 7 - Presidenza del Consiglio Art. 8 - Consiglieri Comunali – Convalida – Indennità – Programma di mandato Art. 9 - Funzionamento del Consiglio Art. 10 - Sessioni del Consiglio Art. 11 - Commissioni consiliari permanenti Art. 12 - Costituzione di commissioni speciali Art. 13 - Commissioni miste Art. 14 - Indirizzi per le nomine e le designazioni <u>Capo II – Sindaco e Giunta</u> Art. 15 - Ruolo e funzioni del Sindaco Art. 16 - Rappresentanza legale Art. 17 - Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizi Art. 18 - Vicesindaco Art. 19 - La Giunta Art. 20 - Competenze della Giunta Art. 21 - Funzionamento della Giunta Art. 22 - Ruolo e compiti degli Assessori Art. 23 - Cessazione dalla carica di Assessore TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE <u>Capo I – Partecipazione dei cittadini</u> <u>Riunioni – Assemblies – Consultazioni</u> <u>Istanze e proposte</u> Art. 24 - Partecipazione dei cittadini Art. 25 - Istanze, petizioni e proposte <u>Capo II – Referendum</u> Art. 26 - Azione referendaria Art. 27 - Effetti del referendum TITOLO IV ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Art. 28 - Svolgimento dell'attività amministrativa	Art. 29 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 30 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi Art. 31 - Tutela della riservatezza Art. 32 - Statuto dei diritti del contribuente TITOLO V FINANZA – CONTABILITÀ ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO Art. 33 - Programmazione di bilancio Art. 34 - Ordinamento finanziario e contabile Art. 35 - Patrimonio Art. 36 - Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione Art. 37 - Controlli interni TITOLO VI I SERVIZI Art. 38 - Forma di gestione Art. 39 - Gestione in economia Art. 40 - Aziende speciali Art. 41 - Istituzioni Art. 42 - Società TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE Art. 43 - Principio associativo e di cooperazione Art. 44 - Convenzioni Art. 45 - Consorzi Art. 46 - Unioni di Comuni Art. 47 - Accordi di programma TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE <u>Capo I – Organizzazione degli uffici e del personale</u> Art. 48 - Criteri generali in materia di organizzazione Art. 49 - Ordinamento degli uffici e dei servizi Art. 50 - Organizzazione del personale Art. 51 - Stato giuridico e trattamento economico del personale Art. 52 - Incarichi esterni





Segue: **SOMMARIO**

DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
<u>Capo II – Segretario comunale</u> <u>Responsabili uffici e servizi</u> Art. 53 - Segretario comunale Art. 54 - Responsabili degli uffici e dei servizi Art. 55 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica Art. 56 - Messi notificatori Art. 57 - Rappresentanza del Comune in giudizio	TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 58 - Modifiche dello Statuto Art. 59 - Abrogazioni Art. 60 - Entrata in vigore Allegato A) – Bozzetto e descrizione dello Stemma (Art. 4) Allegato B) – Bozzetto e descrizione del Gonfalone (Art. 4)





TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione e funzioni

1. Il comune di Minori, Ente locale autonomo secondo i principi fissati dalla legge e dal presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie ed i compiti di cui è titolare nonché le funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 2 - Valori e principi ispiratori

1. Il comune di Minori fa propri nella sua azione i valori di libertà, democrazia, uguaglianza e pari dignità sociale fissati dalla Costituzione a seguito della lotta di liberazione nazionale.
2. Esso ispira la sua azione al principio di solidarietà tra tutti i cittadini e residenti, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali e qualsiasi forma di discriminazione basata su diversità etniche, religiose, sessuali o di genere.
3. Concorre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:
 - sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone, e salvaguardando la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata per assicurare la piena occupazione e la realizzazione della persona umana attraverso il lavoro;
 - garantendo anche con azioni positive la pari dignità in qualsiasi ambito della vita sociale e civile tra donne e uomini, nonché promuovendo negli organi comunali collegiali e negli Enti, Istituzioni e Aziende controllate o partecipate dal Comune la presenza tendenzialmente paritaria di ambo i sessi;
 - tutelando la natura, il paesaggio e le peculiarità dell'ecosistema locale, e valorizzando il patrimonio storico, artistico e culturale di Minori nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita;
 - rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
 - promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo.
4. Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione. In particolare, esso valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni quali espressioni della comunità locale a concorrere alla determinazione e allo svolgimento delle attività poste in essere dall'Amministrazione locale.
5. Il comune di Minori concorre, altresì, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali ed attraverso rapporti di scambio e di gemellaggio, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione tra i popoli.

Art. 3 - Territorio e sede

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. La sede del Comune è sita nel palazzo municipale in Piazza Cantilena, presso il quale si riuniscono di regola gli Organi collegiali.
3. In speciali circostanze e per esigenze particolari le riunioni possono tenersi anche in luoghi diversi dalla sede del Comune.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone del Comune

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.





2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti unicamente sulla scorta di quanto previsto dal relativo regolamento.

Art. 5 - Autonomia

1. Nel rispetto dei principi e limiti fissati dalla legge, il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Nel quadro dei principi e delle finalità di cui all'art. 2, l'azione del Comune di Minori si informa al metodo della programmazione, perseguendo il raccordo con gli strumenti programmatori degli altri Enti pubblici.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

(Consiglio-Sindaco-Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale, espressione elettiva della comunità locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze del Consiglio sono individuate dalla legge. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate determinazioni in via di urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 7 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, salvo che il Consiglio deliberi l'elezione al suo interno di un Presidente. In tal caso il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio.
2. Le funzioni vicarie del Sindaco nella presidenza del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco se facente parte del Consiglio stesso, altrimenti dal Consigliere anziano, da intendersi come il Consigliere eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze entro la lista di candidati risultata vincente. Le funzioni vicarie del Presidente, se istituito, sono esercitate dal Consigliere anziano individuato come sopra.
3. Al Sindaco o al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Egli garantisce il rispetto dei diritti e delle prerogative di ciascun Consigliere e dei gruppi, tutelando in particolare i diritti delle minoranze consiliari, e vigilando sul puntuale rispetto dello Statuto e dei regolamenti comunali.
4. Le funzioni di Presidenza del Consiglio non danno diritto alla corresponsione di alcuna forma di emolumento né di rimborso.
5. Il Presidente del Consiglio, se istituito, può essere revocato su specifica proposta di 1/5 (un quinto) dei componenti del Consiglio comunale, la cui approvazione richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

Art. 8 - Consiglieri comunali – Convalida – Indennità – Programma di mandato

1. Il Consiglio nella prima seduta provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente, disponendo le eventuali surroghe.
2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica la composizione della Giunta da lui stesso nominata, tra cui il Vice Sindaco.



3. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna a ciascun Consigliere il programma di governo relativo alle azioni ed ai progetti che si intende realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma sul quale si pronuncia mediante votazione.
4. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
5. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Le indennità, i gettoni ed i rimborsi di spettanza dei Consiglieri sono regolati dalla legge, e sono rinunciabili mediante apposita dichiarazione scritta individuale, nel qual caso confluiscono in un apposito fondo di bilancio finalizzato a interventi di carattere sociale e assistenziale.
7. E' ammessa la costituzione di gruppi consiliari senza numero minimo di partecipanti, fatti salvi i diritti e le prerogative individuali di ciascun Consigliere. Ogni capogruppo coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori consiliari. In assenza di costituzione si intende costituito un gruppo consiliare per ciascuna lista di candidati rappresentata in Consiglio.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i suoi componenti, e favoriscano inoltre per quanto possibile la presenza del pubblico. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 10 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 11 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte in modo da assicurare la presenza delle minoranze.
2. Le competenze, la composizione ed il funzionamento di ciascuna commissione sono disciplinati da regolamento.

Art. 12 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno Commissioni di indagine conoscitive sull'attività dell'Amministrazione.
2. La costituzione delle suddette Commissioni può essere richiesta da un 1/5 (un quinto) dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e da regolamento.

4. Alle commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le commissioni consiliari permanenti. La loro attività si conclude con una relazione al Consiglio comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
5. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni. In tali casi all'elezione del Presidente di commissione partecipano i soli rappresentanti delle opposizioni.
6. La Commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha la facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 13 - Commissioni miste

1. E' in facoltà del Consiglio istituire Commissioni composte da Consiglieri e da rappresentanti dei cittadini, delle forze economiche e politiche, delle associazioni, delle professioni e delle categorie sociali, con scopo consultivo in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio, e con la possibilità di formulare proposte al Consiglio stesso.
2. La costituzione delle suddette commissioni può essere richiesta da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati da regolamento, in modo da garantire adeguata presenza alle minoranze.

Art. 14 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere dello stesso.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 15 - Ruolo e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione comunale, la cui politica generale dirige, coordina ed esprime e della quale è responsabile.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
3. Esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità locale e quale Ufficiale di Governo.
4. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori e ai Responsabili di Servizi l'adozione di atti attribuiti alla sua competenza, nonché l'esercizio delle funzioni di Ufficiale del Governo di cui all'art. 54 D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii.

Art. 16 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Servizi nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizi, secondo quanto previsto dal successivo art. 57.

Art. 17 - Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizi.

1. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori con lo stesso provvedimento di nomina la responsabilità politica di specifici settori di amministrazione o specifici progetti, con delega a firmare gli atti relativi. Può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di

coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno, comunicandolo al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

2. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizi, il Sindaco può affidare con proprio atto compiti specifici ad uno o più Consiglieri comunali, definendone le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio, ad esclusione dell'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco. Le attività svolte in tale ambito non comportano la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza.

3. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività di impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori, dei quali promuove e coordina l'azione in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, al fine di assicurare l'unità di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. Il Sindaco opera nei confronti dei Responsabili di Servizi al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa.

Art. 18 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendolo temporaneamente nei casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni, nonché di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso sino alle nuove elezioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore anziano come individuato dal precedente art. 7.

Art. 19 - La Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori ricompreso entro un minimo e un massimo stabiliti dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, ed in ragione di comprovate competenze culturali o tecnico-amministrative. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum per la validità dell'adunanza.

4. Le indennità, i gettoni ed i rimborsi di spettanza degli Assessori non Consiglieri sono rinunciabili con le stesse modalità e finalità di cui al precedente art. 8) comma 6).

5. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta con apposito verbale le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 20 - Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2. La Giunta opera collegialmente e adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 21- Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 22 - Ruolo e compiti degli Assessori



1. Gli Assessori hanno la responsabilità politica di uno o più particolari settori di amministrazione e/o specifiche aree d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizi al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.
3. Qualora con apposita deliberazione vengano rilevate situazioni documentate comportanti per il Comune l'adozione di misure necessarie al contenimento della spesa, a fronte di quanto previsto dalla legge e sulla base di specifiche disposizioni regolamentari a contenuto organizzativo, il Sindaco può attribuire agli Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Art. 23 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 24 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tale fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo idonei spazi a disposizione su richiesta dei cittadini, dei gruppi e degli organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione.
3. Gli Organi comunali possono convocare i cittadini, i lavoratori, gli studenti e ogni altra categoria sociale nelle forme di volta in volta ritenute più opportune per dibattere problemi, sottoporre proposte e programmi, istituire consulte o commissioni.
4. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo.
5. Il Comune perseguendo l'obiettivo di partecipazione e account ability, adotta, tra le forme di trasparenza rivolta agli utenti, il bilancio sociale, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 25 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.



2. Il Consiglio comunale o la Giunta esaminano la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento, adottando i provvedimenti di competenza o assumendo comunque determinazioni di cui vengono tempestivamente informati i presentatori.

3. Le proposte sono sottoscritte da almeno 100 (cento) elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II REFERENDUM

Art. 26 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi, in materie di esclusiva competenza comunale, promossi dal 15% (quindici per cento) del corpo elettorale o dal Consiglio comunale.

2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) in materia di bilancio; c) sullo statuto, i regolamenti e tutti gli atti a valenza normativa generale; d) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; e) su oggetto che sia stato sottoposto a consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Le modalità di indizione, i requisiti di ammissibilità, la valutazione istruttoria, l'organizzazione, lo svolgimento ed i casi di revoca e sospensione del referendum sono disciplinati da apposito regolamento di competenza del Consiglio comunale.

Art. 27 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. L'esito favorevole del referendum propositivo e abrogativo determina l'obbligo in capo al Sindaco di proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni la deliberazione corrispondente al quesito referendario. Analoga facoltà spetta al Sindaco in caso di esito sfavorevole.

TITOLO IV

ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 28 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.29 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 30 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.



Art. 31 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 32 - Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e ss. mm. e ii., nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, devono essere richiamati tutti i principi dettati dalla normativa sopra enunciata.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 33 - Programmazione di bilancio

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. La programmazione dell'attività del Comune è effettuata sulla base delle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
3. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale devono essere redatti in modo da permettere una lettura per programmi, servizi ed interventi, al fine di consentire oltre al controllo contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa del Comune.
4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio dalla Giunta comunale, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, ove stabiliti.

Art. 34 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento, in conformità a quanto prescritto dalle norme vigenti.

Art.35 - Patrimonio

1. L'uso dei beni comunali è disciplinato da apposito regolamento comunale, che garantisce la più ampia fruizione dei medesimi da parte dei cittadini.

Art. 36 - Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 37 - Controlli interni

1. In materia di controllo sugli organi e sugli atti si applicano le disposizioni di legge.
2. L'Amministrazione attua un sistema di controlli interni con la finalità di:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);



b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);

c) garantire il controllo costante degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (*controllo sugli equilibri finanziari*);

d) definire, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 38 - Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e ss.mm.e ii., nonché la normativa vigente in materia.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 39, comma 2.

3. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelle previste da apposito regolamento.

Art. 39 - Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 38.

2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/00 e ss.mm. e ii., il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'Azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'Azienda stessa, con suo regolamento.

4. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 41 - Istituzioni





1. In alternativa alla gestione mediante Azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale.
3. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 42 - Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000, e ss.mm. e ii., e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite Società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm. e ii..

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art.43 - Principio associativo e di cooperazione

1. L'attività del Comune, per conseguire l'espletamento ottimale dei servizi, si fonda sul principio associativo e di cooperazione e si organizza avvalendosi degli istituti della Convenzione, Accordo di Programma, Consorzio e di ogni altra forma organizzativa.
2. Il Comune, promuove l'esercizio associativo di funzioni e servizi pubblici, con i Comuni contermini, la Provincia e gli altri Enti territoriali, ogniquale volta ciò consenta un migliore utilizzo delle risorse e livelli di qualità superiore delle prestazioni rese ai cittadini.

Art.44 - Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, loro Aziende ed Istituzioni, per svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni, che per loro natura non richiedono figure di cooperazione più complesse.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art.45 - Consorzi



1. Il Consorzio è un Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
2. Il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, per gestire:
 - a) attività e servizi a rilevanza imprenditoriale;
 - b) servizi sociali;
 - c) funzioni amministrative ed istituzionali.
3. La costituzione del Consorzio avviene mediante la stipula da parte degli Enti consorziandi di una convenzione con annesso Statuto, sulla base della delibera approvata dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
4. La convenzione deve prevedere i fini, la durata, la quota di partecipazione finanziaria, la procedura per lo scioglimento e per il recesso, obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati, nonché la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
5. Lo Statuto deve contenere le norme sull'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

Art. 46 - Unioni di Comuni

1. Il Comune favorisce l'Unione con altri Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TU.EE.LL. n.267/2000, e ss. mm. e ii., per l'esercizio di una pluralità di funzioni di propria competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 47 - Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 48 - Criteri generali in materia di organizzazione

1. L'Attività e l'organizzazione amministrativa del Comune si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili di servizi preposti alla direzione delle unità organizzative secondo competenze preordinate.
2. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;



– attuazione dei controlli interni.

Art. 49 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. L'Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane. Assicura l'esercizio del diritto alle funzioni, il rispetto della dignità personale e professionale e le pari opportunità.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 50 - Organizzazione del personale

1. Il dipendente è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Responsabile dei Servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
4. Il personale comunale è assunto mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 51 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento sono regolati dalle norme vigenti in materia.

Art. 52 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabile dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 110 del T.U.E.L. n. 267/2000, e ss. mm. e ii.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 53 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Art. 54 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. e ii., fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario di cui all'articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. e ii.
3. Sono attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
4. I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 55 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un Ufficio di Staff con dipendenti dell'Ente o collaboratori assunti a tempo determinato, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, degli Assessori e del Presidente, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 56 - Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I messi notificano gli atti dell'Amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

Art. 57 - Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, che può delegare i Responsabili dei Servizi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 59 - Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 60 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è:
 - pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;
 - pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Allegato A) – Bozzetto e descrizione dello Stemma (Art. 4)

Allegato B) – Bozzetto e descrizione del Gonfalone (Art. 4)



Allegato A – Bozzetto e descrizione dello stemma

STEMMA DEL COMUNE



Elementi di cui si compone lo stemma del nostro Comune:

1. Scudo sannitico troncato nel 1° d'azzurro il busto uscente di S. Trofimena di oro, coronata, impugnante con la destra una croce, con la sinistra la palma, il tutto d'oro, nel 2° di rosso a due fasce d'argento;
2. circondato da due rami di quercia e d'alloro, annodato da un nastro dai colori nazionali;
3. ornamenti esteriori da Comune.



Allegato B – Bozzetto e descrizione del gonfalone

GONFALONE DEL COMUNE



Per quanto attiene il gonfalone, così come previsto dalla attuale normativa D.P.C.M. 28 gennaio 2011, consisterà in un drappo rettangolare di cm. 90x180, di colore argento, nel centro vi sarà il nuovo stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) dell'ente medesimo. La cravatta frangiata sarà costituita da un nastro tricolore, le parti metalliche, così come i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale del gonfalone saranno argentate visto che trattasi di comune.

